



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 22 del 09/02/2022

Oggetto: *Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [P.S.A.I.] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) e Morino (AQ) - fraz. Rendinara-Rio Sonno.*

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*”, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

LCV



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica";

Visto il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122);

Visto il DPCM del 7 aprile 2011, di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente alle aree sottoposte a misure di salvaguardia di cui al DPCM del 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico-Rischio da Frana;

Considerato che a seguito delle numerose segnalazioni di dissesto pervenute per la località Rio Sonno/Fiume Liri, in agro del Comune di San Vincenzo Valle Roveto) e Rendingara, in agro del Comune di Morino da parte di vari enti tra cui la Regione Abruzzo (DPC029 – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile) ed i comuni di Morino (AQ) e San Vincenzo Valle Roveto (AQ), sono state avviate verifiche dell'assetto geologico-geomorfologico e morfoevolutivo;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a rischio di frana elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 16/12/2021, con Delibera n. 6.1, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018. alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana [P.S.A.I.] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni San Vincenzo Valle Roveto (AQ) e Morino (AQ) - fraz. Rendingara-Rio Sonno - fraz. Rendingara-Rio Sonno. così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:

- Stralcio della "Carta degli scenari di rischio" del PSAI-Rf approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 relativo al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della "Carta degli scenari di rischio" contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio/attenzione per il settore di territorio oggetto di modifica.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedure semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*”;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*”;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla ripermimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità/rischio del PAI in parola, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;

Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [P.S.A.I.] dell’ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) e Morino (AQ) - fraz. Rendinara-Rio Sonno.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree rischio/attenzione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [P.S.A.I.] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni San Vincenzo Valle Roveto (AQ) e Morino (AQ) - fraz. Rendinara-Rio Sonno, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
 - *Stralcio della "Carta degli scenari di rischio" del PSAI-Rf approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 relativo al settore di territorio oggetto di modifica;*
 - *Stralcio della "Carta degli scenari di rischio" contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio/attenzione per il settore di territorio oggetto di modifica.*
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1 non perimetrata o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione da frana inferiore a quello definito nell'ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (*shape files*).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta;
6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila alle Amministrazioni comunali di Morino e San Vincenzo Valle Roveto, per la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

**PROPOSTA DI MODIFICA AL PSAI RISCHIO DA FRANA
COMUNI DI MORINO (AQ) e SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)
LOC. RENDINARA – RIO SONNO**

STRALCIO DEL PSAI-RF - CARTA DEGLI SCENARI DI RISCHIO DA FRANA VIGENTE



Legenda


-  **AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R 4**
Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
(* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)
-  **AREA A RISCHIO ELEVATO - R 3**
Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
-  **AREA A RISCHIO MEDIO - R 2**
Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
-  **AREA A RISCHIO MODERATO - R 1**
Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.
-  **AREA DI ALTA ATTENZIONE - A 4**
Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.
-  **AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A 3**
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa medio o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.
-  **AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A 2**
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.
-  **AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A 1**
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.
-  **AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - R Pa**
Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
-  **AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - A Pa**
Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.
-  **AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO - R Pb**
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
-  **AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA - A Pb**
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
-  **Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C₁**
P.S. Nella area a rischio da frana, quando non è indicato l'ordine di priorità, si applica l'ordine di priorità stabilito dalla normativa vigente.
-  **Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP. 11/3/88) - C₂**
-  **Area di possibile ampliamento della zona di invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta - C₃**
-  **Area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acqua-sedimento - Am**
-  **Area oggetto di modifica al PSAI**



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

PROPOSTA DI MODIFICA AL PSAI RISCHIO DA FRANA COMUNI DI MORINO (AQ) e SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) LOC. RENDINARA – RIO SONNO

STRALCIO DEL PSAI-RF - CARTA DEGLI SCENARI DI RISCHIO DA FRANA CON PROPOSTA DI MODIFICA



Legenda

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R₄
Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
(* Area a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco) | | AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - R_{2a}
Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. |
| | AREA A RISCHIO ELEVATO - R₃
Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. | | AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - A_{Pa}
Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio. |
| | AREA A RISCHIO MEDIO - R₂
Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche. | | AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO - R_{Pb}
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. |
| | AREA A RISCHIO MODERATO - R₁
Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali. | | AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA - A_{Pb}
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. |
| | AREA DI ALTA ATTENZIONE - A₄
Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta. | | Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C₁
<small>Il D.M. 11/3/88, nella parte concernente gli frane, contiene non il rischio ma il pericolo di frana. Il rischio, invece, è il risultato di un'analisi di pericolosità e di vulnerabilità. L'area di possibile ampliamento deve essere sottoposta a studio di dettaglio e di valutazione del rischio, ai fini della classificazione del rischio.</small> |
| | AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A₃
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva e massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità. | | Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP. 11/3/88) - C₂ |
| | AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A₂
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, e massima intensità attesa media. | | Area di possibile ampliamento della zona di invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta - C₃ |
| | AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A₁
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa. | | Area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acque-sedimento - Am |
| | | | Area oggetto di modifica al PSAI |